

Direttiva INSPIRE

Testo Finale – ITA

Riassunto commentato a cura di
www.freegis-italia.org – GI&GIS in Italia

Introduzione

INSPIRE è una Direttiva europea (2007/2/CE), entrata in vigore il 15 maggio 2007; la versione italiana si trova al seguente indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:108:SOM:IT:HTML>

INSPIRE sta per **Infrastructure for Spatial Information in Europe** (Infrastruttura per l'Informazione Territoriale nella Comunità europea). Dalla data di approvazione di INSPIRE, gli Stati Membri avranno **2 anni** di tempo per recepirla nella legislazione nazionale.



In pratica:

1. ogni Stato dell'Unione Europea deve implementare una sua **Infrastruttura nazionale**, coordinando quelle di livello sub-nazionale
2. le Infrastrutture nazionali saranno "nodi" dell'Infrastruttura europea, e dovranno mettere a disposizione dati, metadati e servizi
3. **dati**: sono quelli indicati negli allegati della direttiva, suddivisi per categorie; i primi in ordine di priorità saranno: sistemi di coordinate, sistemi di griglie geografiche, nomi geografici (toponimi), unità amministrative, indirizzi, parcelle catastali, reti di trasporto, idrografia, siti protetti
4. **metadati**: dovranno riguardare sia i dati che i servizi
5. per **servizi** si intendono: ricerca di dati (attraverso i relativi metadati), consultazione dati, download, conversione, servizi per richiamare altri servizi (chain)
6. **i servizi di ricerca e di navigazione saranno gratuiti**; gli Stati possono però legiferare altrimenti, consentendo l'applicazione di tariffe per i servizi di navigazione
7. gli Stati dovranno fornire l'accesso ai servizi attraverso il **geoportale** INSPIRE
8. gli Stati possono o meno realizzare dei propri geoportali per permettere l'accesso agli stessi servizi senza passare da Bruxelles
9. le bozze di **Implementing Rules** INSPIRE sono disponibili all'indirizzo <http://inspire.jrc.it/reports.cfm> (metadata, data specification, network service, data sharing, monitoring and reporting)
10. le Implementing Rules **NON** saranno standard a sè, ma faranno riferimento a **standard ISO19100**, a specifiche **OGC**, e a specifiche **W3C** (vedi www.freegis-italia.org > Standard)



Un riassunto **commentato** del testo della direttiva

Cosa è

INSPIRE si fonda sulle infrastrutture per l'informazione territoriale create e gestite dagli Stati membri (*art. 1, comma 2*).

➤ **quindi a livello italiano si dovrà provvedere all'implementazione di una Infrastruttura nazionale (in questo momento NON esiste)**

La direttiva lascia impregiudicati l'esistenza o il possesso di diritti di proprietà intellettuale da parte di **autorità pubbliche** (*art. 2, comma 2*), ovvero:

- a) ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;
- b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi con l'ambiente;
- c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alle lettere a) o b)

(*art. 3, comma 9*)

➤ **la direttiva si rivolge alle pubbliche amministrazioni, che gestiscono la maggior parte dei dati geografici, ma anche ad enti privati che forniscono servizi (di acquisizione / gestione / pubblicazione di dati geografici). In Italia la direttiva impatta quasi esclusivamente sulle Pubbliche Amministrazioni e loro partecipate (es. De Agostini non fornisce servizi pubblici connessi con l'ambiente)**

La direttiva definisce cosa si deve intendere per:

- "**infrastruttura per l'informazione territoriale**": i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente alla presente direttiva;
- "**dati territoriali**": i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica;
- "**set di dati territoriali**": una collezione di dati territoriali identificabili;
- "**servizi relativi ai dati territoriali**": le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set di dati in questione o sui metadati connessi;
- "**oggetto territoriale**": una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o un'area geografica specifica;
- "**metadati**": le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;
- "**interoperabilità**": la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato;
- "**geoportale INSPIRE**": un sito internet, o equivalente, che fornisce l'accesso ai servizi di rete (descritti di seguito).



Quali dati

La direttiva si applica ai set di dati territoriali che riguardano una zona su cui uno Stato Membro ha e/o esercita **diritti giurisdizionali**, che sono disponibili in formato elettronico, che sono detenuti da (o per conto di) un'autorità pubblica, oppure terzi (su richiesta anche enti privati potranno mettere a disposizione i propri dati, se conformi) - (*art. 4*).

I dati riguardano una o più **categorie tematiche** (*allegati I, II o III*); le categorie prioritarie sono:

Annex I

- 1) Sistemi di coordinate
- 2) Sistemi di griglie geografiche
- 3) Nomi geografici (toponimi)
- 4) Unità amministrative
- 5) Indirizzi
- 6) Parcelle catastali
- 7) Reti di trasporto
- 8) Idrografia
- 9) Siti protetti

Annex II

- 1) Elevazione
- 2) Copertura del suolo
- 3) Ortoimmagini
- 4) Geologia

Cosa è previsto

Gli Stati Membri devono garantire che siano creati metadati (dati e servizi), dati e servizi di rete.

METADATI (*art. 6*)

Entro **2 anni** dall'adozione della direttiva gli Stati Membri devono mettere a disposizione i metadati di dati relativi agli Allegati I e II (entro 5 per gli altri).

➤ **anche servizi; in Italia per ora si parla solo di metadati di dati; gli standard di riferimento sono ISO19115, ISO19119, ISO191139 e ISO15836 (Dublin Core).**

DATI (*art. 8*)

I dati (*I, II e III*) dovranno essere armonizzati, e quindi conformi a modelli concettuali definiti a livello europeo, e avere:

- a) una struttura comune per un'unica identificazione degli oggetti territoriali, in cui si possono mappare gli identificatori ai sensi dei sistemi nazionali, al fine di assicurarne l'interoperabilità;
- b) rapporto tra oggetti territoriali;
- c) attributi chiave e corrispondenti tesauri multilingue comunemente necessari per le politiche che possono avere ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente;
- d) informazioni sulla dimensione temporale dei dati;
- e) aggiornamenti.

➤ **questioni emerse a livello di Drafting Team "Data Specification": identificatori univoci (UUID), versioning degli oggetti, vestizione cartografica, multilinguismo.**



- **il DT ha intenzione di proporre una revisione dello standard ISO19112 (Referencing by geographic identifier) con l'obiettivo di realizzare dizionari di nomi geografici (gazetteer) e servizi relativi (WFS-G).**

SERVIZI DI RETE (art. 11)

- a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati;
- b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati;
- c) servizi per lo scaricamento (**download**) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente;
- d) **servizi di conversione** che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità;
- e) **servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali.**

- **dubbi sull'argomento "Registro di servizi": OGC spinge per avere un profilo CSW di ebXML RIM (standard ISO15000-3), altri per UDDI o Z39.50 per l'interscambio di metadati.**
- **a livello italiano ... nessuna notizia**

L'accesso ai servizi attraverso il geoportale **INSPIRE**, gestito dalla Commissione Europea, e possono anche (opzione) fornire accesso ai loro servizi attraverso punti di accesso propri (art. 15, comma 2).

I servizi di ricerca saranno gratuiti (art. 14, comma 1)

Anche i servizi di consultazione saranno gratuiti a meno di leggi nazionali che consentano di applicare tariffe per il mantenimento dei servizi stessi, in particolare quando si hanno dati consistenti e frequenti aggiornamenti (art. 14, comma 2)

I dati messi a disposizione per la consultazione possono essere anche "protetti" per impedirne il riutilizzo a fini commerciali.

Riuso di dati e servizi

Ogni Stato deve adottare misure per la condivisione di set di dati territoriali e di servizi tra le autorità pubbliche (art. 17, comma 1), per permettere a queste di accedere e scambiare tali dati e servizi ai fini di funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente.

Gli Stati possono permettere alle autorità pubbliche di rilasciare licenze d'uso e/o di accesso ai loro dati e servizi nei confronti di altre autorità pubbliche e Organismi della Comunità europea (art. 17, comma 2). Le tariffe dovranno essere compatibili con lo scopo generale di facilitare la condivisione di dati e servizi.

